

Assemblea di S.p.a. tra Covid-19 e Blockchain

Luca Tubaro

Phd Student

Università di Tor Vergata

Nell'ambito della disciplina delle società per azioni, è di grande rilevanza il tema del funzionamento dell'assemblea, tema tornato al centro del dibattito scientifico anche alla luce dei provvedimenti emanati dal legislatore per tener conto della pandemia da COVID 19. In quest'ottica, lo studio di nuove tecnologie e l'implementazione di alcune già esistenti, come la blockchain, rappresenta un'occasione preziosa di avanzamento della conoscenza e di possibili soluzioni a problemi antichi.

Con riguardo alla situazione emergenziale di tipo sanitario, il riferimento è al d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - che, peraltro, riguarda tutte le società, non solo quelle quotate - e, in particolare, alla previsione di cui all'art. 106 che è volta ad assicurare, tra l'altro, la possibilità di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, anche qualora tale modalità non sia prevista dallo statuto.

Al di là della natura temporanea della detta disciplina, essa è espressione, tuttavia, della rilevanza che gli strumenti, diversi dall'effettiva presenza dei partecipanti, tendono ad assumere, proprio in occasione di situazioni emergenziali.

Con riguardo alla tecnologia blockchain, questa non è oggetto di specifica disciplina, nell'ordinamento italiano, in ordine alla *corporate governance*, ma può fornire soluzioni ad alcuni problemi connessi allo svolgimento delle assemblee delle s.p.a. quotate.

Al momento, infatti, l'unico riferimento normativo sul tema blockchain è l'art. 8 ter d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019 n. 12 che si limita ad affermare l'esistenza delle tecnologie basate su registri distribuiti e smart contracts. I principali elementi di criticità relativi all'assemblea delle società quotate riguardano i diritti di partecipazione, di intervento e di voto: la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici, in particolare fondati su blockchain, si configura come possibile soluzione a detti problemi.

La questione fondamentale è, dunque, se l'avvento di tecnologie digitali, ulteriori e più evolute rispetto a quelle già previste dal legislatore, sia in grado di ridimensionare la portata dell'assenteismo assembleare.

COLLOCAZIONE: La libertà d'impresa intesa come libertà delle forme e degli assetti organizzativi; lettera F